



COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

I N D I C E

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 3: Entrate Tributarie Comunali
- Articolo 4: Agevolazioni Tributarie
- Articolo 5: Aliquote e Tariffe

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6: Forma di gestione
- Articolo 7: Il Funzionario responsabile del tributo

CAPO 2°: DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8: Dichiarazione Tributaria
- Articolo 9: Attività di controllo
- Articolo 10: Interrelazioni tra Servizi e Uffici Comunali
- Articolo 11: Rapporti con il Contribuente
- Articolo 12: Diritto di interpello

CAPO 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13: Avviso di Accertamento
- Articolo 14: Notificazione a mezzo posta

CAPO 4° : CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

- Articolo 15: Contenzioso
- Articolo 16: L'autotutela
- Articolo 17: Accertamento con adesione

Titolo III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 18: Riscossione
- Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 20: Rimborsi
- Articolo 20 bis: Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi
- Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV : SANZIONI

- Articolo 22: Cause di non punibilità
- Articolo 23: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle Sanzioni

Titolo V : NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 24: Norme finali
- Articolo 25: Disposizioni transitorie

TITOLO 1 . DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
 - a) Per "Accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli Atti, Documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione Tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio Comunale, e che si concludono con la notificazione al Contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) Per "Accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del Tributo e dei dati ed elementi necessari per l'Accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) Per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal Tributo previste dalla Legge o dal Regolamento;
 - d) Per "Dichiarazione", la Dichiarazione o la Denuncia, che il Contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di Legge o di Regolamento;
 - e) Per "Funzionario Responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del Tributo;
 - f) Per "Regolamento", il presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
 - g) Per "Responsabile" del Settore, del Servizio, dell'Ufficio, rispettivamente il Dirigente, il Funzionario, l'Impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione. PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del Settore, Servizio o Ufficio Comunale;
 - h) Per "Tributo", l'Imposta, la Tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura Tributaria.

ARTICOLO 2: Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Articolo 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446, e dall'Art.50 della Legge 27/12/1997, n. 449, disciplina le varie attività che il Contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei Tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di Accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei Tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del Tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente.
3. Nella gestione dei Tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli Tributi, si applicano le relative disposizioni Legislative.

ARTICOLO 3: Entrate Tributarie Comunali

1. Costituiscono Entrate Tributarie Comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da Imposte, Tasse, Diritti o, comunque, aventi natura Tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a Legge futura.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

ARTICOLO 4: Agevolazioni Tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni Tributarie, valgono le disposizioni di Legge e di Regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste dal Leggi Statali o Regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di Regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la Legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 01 Gennaio 1999, le Organizzazioni non lucrative di Unità Sociale – ONLUS, di cui all'Art.10 del D.lgs 04/12/1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento dei seguenti Tributi: T.O.S.A.P. e imposta sulle Pubblicità, i Tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha

decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né sgravio di quanto già iscritto a Ruolo.

4. Qualora la Legge o i Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del Funzionario Comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla Legge quale condizione inderogabile.

ARTICOLO 5: Aliquote e Tariffe

1. L'organo competente determina le aliquote e le tariffe delle Entrate Tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla Legge. (1)
2. La deliberazione concernente la determinazione della aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della Deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

(1) comma modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 24.1.2002

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6: Forma di gestione (1)

1. *Con Deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 5 del D.lgs n. 446/1997.*
2. *E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.*
3. *L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.*
4. *La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.*

(1) articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 18 marzo 2008

ARTICOLO 7: Il Funzionario Responsabile del Tributo

1. Con propria Deliberazione la Giunta Comunale, per ogni Tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Tributo medesimo.
2. In particolare, il Funzionario designato Responsabile del Tributo:
 - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'Entrata Tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, Accertamento e riscossione e di applicazione delle Sanzioni;
 - b) Appone il visto di esecutività sui Ruoli di Riscossione anche coattiva;
 - c) Dispone i Rimborsi;
 - d) Cura il contenzioso come disposto dall'Art.15;
 - e) All'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'Art.16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'Accertamento con adesione di cui all'Art.17;
 - f) In caso di gestione del Tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto;
 - g) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del Tributo.
3. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in casi di sua assenza o impedimento.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 8: Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del Tributo o chi ne ha la rappresentanza Legale o Negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la Dichiarazione relativa al Tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. La Dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione Tributaria e l'ammontare del Tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di Dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la Dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al Rappresentante Legale o Negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La Dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva Dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della Dichiarazione relativa al successivo periodo d'Imposta e purché non sia già iniziata attività di Accertamento istruttorio della quale il Contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ARTICOLO 9: Attività di controllo

1. L'Ufficio Comunale provvede al controllo dei versamenti, delle Dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al Contribuente per Legge o Regolamento.
2. Spetta al Funzionario Responsabile, sulla base di eventuali direttive superiori, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli Tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario Responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di Legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il Contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolati che egli potrà utilizzare.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.
6. Ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 3, comma 57, della Legge 662/1996 e 59 "Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili", comma I, lett. p), del D.lgs n. 446/1997, ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, previa definizione, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei criteri di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio medesimo, coinvolto nell'attività di recupero dell'eventuale evasione e di controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali in materia di imposta comunale sugli immobili. (1)

(1) comma aggiunto con deliberazione C.C. n 2 del 24.1.2002

ARTICOLO 10: Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di Atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributario nell'esercizio dell'attività di Accertamento Tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi Comunali, gli Uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributario, con modalità da concordare.

ARTICOLO 11: Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività Tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il Contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.
2. L'Ufficio Comunale, se richiesto, presta collaborazione al Contribuente nella compilazione delle Dichiarazioni. In tale caso, il Contribuente non potrà essere tenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell'addetto comunale. Invece, sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella Dichiarazione e risultanti infondate o non veritiere in sede di Accertamento.
3. Il Difensore Civico assume anche la qualifica di Garante del Contribuente e, come tale, su domanda del Contribuente interessato, può rivolgere richieste di Documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

ARTICOLO 12: Diritto di interpello (1)

1. il Contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli Atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta entro i termini di scadenza. Eventuali Atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulle.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

(1) articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 79 del 19.12.2001

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 13: Avviso di Accertamento

1. Mediante motivato Avviso di Accertamento, il Comune:
 - a) Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del Tributo, commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) Procedo alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) Provvede all'Accertamento d'Ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) Recupera l'omesso o parziale versamento del Tributo;
 - e) Applica le Sanzioni collegate al Tributo in Accertamento.
2. L'avviso di Accertamento deve essere notificato al Contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme. (1)
3. Qualora la compilazione dell'avviso di Accertamento o di altri Atti da comunicare al Contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'Atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di Legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

(1) comma modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 24.1.2002

ARTICOLO 14: Notificazione a mezzo Posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli Atti, che per Legge devono essere notificati al Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio Comunale con l'invio, a mezza Raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

Capo 4°: CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo Tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri

Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli Atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla Conciliazione Giudiziale, di cui all'art.48 del D.lgs n. 546/1992, proporre Appello o decidere di desistere dal proseguire nel Contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli Atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento, in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile; il quale in caso di gestione associata del Contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento Contenzioso, operando in modo diligente, al fin di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie Tributarie, che rivestono importanti questioni di principio Giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

ARTICOLO 16: L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri Atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) Alla revoca d'Ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'Ufficio Tributario.
3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'Ufficio che gestisce l'Imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'Atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa Tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al Contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal Contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'Ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

ARTICOLO 17: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento Comunale l'Istituto dell'Accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19.06.1997, n. 218, in quanto compatibili.
2. L'Accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa Tributaria del Comune in contraddittorio con il Contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione Tributaria.

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 18: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle Entrate Tributarie sono definite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il Contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni. (1)
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura Tributaria, e dal Funzionario Responsabile del Tributo se trattasi di Entrata Tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del Servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

(1) comma modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 08 marzo 2007

Articolo 19: Sospensione e dilazione del pagamento

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle Entrate Tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di Contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella Deliberazione medesima.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di Tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli Interessi Legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei Ruoli di riscossione di cui all'Art.72, comma 3, del D.lgs 15/11/1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli Tributi.

ARTICOLO 20: Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. (1)
2. *Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'Art.16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale. (3)*
3. *La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. (4)*
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante Raccomandata con RR, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. (2)

(1) comma modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 08 marzo 2007

(2) comma modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 08 marzo 2007

(3) comma abrogato con deliberazione C.C. n. 25 del 18 marzo 2008

(4) comma modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 18 marzo 2008

ARTICOLO 20 bis: Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi (1)

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi della vigente normativa in materia.

(1) articolo modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 08 marzo 2007

ARTICOLO 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di Accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del Tributo nonché gli oneri di riscossione, il versamento del Tributo o della Sanzione Tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00 (1)
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle Sanzioni e degli Interessi gravanti sul Tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00. (2)
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di Accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di Rimborso.

(1) comma modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 08 marzo 2007

(2) comma modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 08 marzo 2007

Titolo IV: SANZIONI

ARTICOLO 22: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del Tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del Tributo risultino commessi dal Contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle Sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior Tributo risultante.

ARTICOLO 23: Contestazione, irrogazione e riscossione delle Sanzioni

1. Il provvedimento Comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della Sanzione per omesso versamento del Tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante Raccomandata con RR, prima della iscrizione a Ruolo della Sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle Sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'Art.19.

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 24: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge Vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 1999.
4. Eventuali integrazioni o modifiche al presente regolamento entrano in vigore alla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale. (1)

(1) comma modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 08 marzo 2007

ARTICOLO 25: Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'Art.13 del presente Regolamento si applicano anche agli Accertamenti di Tributo, effettuati a decorrere dall'1/1/1999 e relativi a periodi pregressi del Tributo medesimo.

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 113 DEL 29.12.1998

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 9 DEL 23.02.1999

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 2 DEL 24.01.2002

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 6 DEL 08.03.2007

MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 25 DEL 18.03.2008